T R I B U N A L E DI P O T E N Z A
SEZIONE CIVILE

AREA ESECUZIONE

Procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. **292/2026** di R.G.E.

Il GOP Vincenzo De Franceschi, in funzione di giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente;

esaminati gli atti della procedura espropriativa mobiliare in epigrafe indicata;

considerato che il valore dei beni pignorati, quale risulta dal verbale di pignoramento ex art. 518 cpc, non è superiore ad € 20.000,00 e ritenuto conseguentemente, in difetto di istanze di intervento da parte di altri creditori alla data di deposito dell'istanza di vendita, di poter provvedere con decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 525, ult. comma, e 530 cpc;

ritenuto opportuno incaricare l'Istituto Vendite Giudiziarie di Potenza della vendita in qualità di Commissionario con modalità di svolgimento della gara non telematica, essendo tale modalità telematica pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura;

letta la nota depositata dal debitore esecutato, quale custode, il quale ha comunicato alla Cancelleria Esecuzione il nuovo indirizzo al quale sono reperibili i beni staggiti;

letti gli artt. 66, 490, 521, 525, 530, 532, 533, e 624 *bis* cpc, nonché gli artt. 19 e ss. del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109.

ORDINA

la vendita dei beni pignorati a mezzo del Commissionario Istituto Vendite Giudiziarie di Potenza, affidandogli il compimento delle operazioni di vendita, da espletarsi con il sistema delle offerte e nei locali dell'IVG.

DISPONE

-la sostituzione del custode e nomina all'uopo l'Istituto Vendite Giudiziarie di Potenza;

-che il nominato custode proceda, mediante personale munito della apposita tessera di riconoscimento ex art. 5 D.M. 109/1997, all'immediato accesso ai locali di ubicazione dei beni pignorati, alla ricognizione del compendio staggio e alla verifica delle effettive condizioni di conservazione dello stesso, adeguatamente illustrate mediante riproduzioni fotografiche (almeno un rilievo fotografico per ogni bene o insieme di beni che possa costituire singolo lotto di vendita);

-che il nominato custode provveda, con la massima tempestività e comunque non oltre trenta giorni dalla presente ordinanza, al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri locali nella propria disponibilità, previa comunicazione al creditore, al debitore e all'eventuale terzo custode, procedendo, ove occorra per l'apprensione dei beni, all'apertura di porte, ripostigli e recipienti con l'ausilio di fabbro e richiedendo, se

necessario, l'assistenza della forza pubblica, salvo il disposto dell'art. 521, ultimo comma, cpc;

-che, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi, gravemente deteriorati oppure vengano ritenuti difformi rispetto alle cose descritte nell'atto di pignoramento, il nominato custode ne dia comunicazione immediata al creditore pignorante per la eventuale presentazione di querela.

ORDINA

-di effettuare la pubblicità della vendita mediante l'avviso sul *"portale delle vendite pubbliche"*, come previsto dall'art. 490, comma 1, cpc ed ai sensi dell'art. 530, comma 7, cpc, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;

-di effettuare, inoltre ed al fine di assicurare la massima trasparenza delle operazioni di vendita, la pubblicità delle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 18 DM 109/97 e art. 530, comma 7, cpc, mediante inserimento dell'avviso di vendita, dell'eventuale perizia di stima, delle disposizioni generali di vendita telematica mobiliare, oltre alle fotografie rappresentative dei beni, sul sito internet www.astagiudiziaria.com, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto a mezzo commissionario.

DISPONE

che il Commissionario effettui la vendita al prezzo base risultante dalla stima effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, sotto la propria responsabilità, attenendosi alle seguenti disposizioni:

a) osservi le disposizioni di cui agii artt. 533 e ss. cpc e del D.M. 109/1997;

b) individui l'acquirente e il prezzo di vendita mediante procedura competitiva con raccolta tempestiva di offerte secondo le seguenti modalità:

b.l) le offerte di acquisto devono essere formulate mediante dichiarazione da presentarsi a mano all'I.V.G. riportante, a pena di inammissibilità, l'indicazione del prezzo offerto e le complete generalità -incluso codice fiscale e domicilio- dell'offerente e corredata da copia fotostatica di documento di identità dell'offerente in corso di validità e di assegno circolare non trasferibile per un importo pari a quello offerto intestato a *"Istituto Vendite Giudiziarie di Palazzo Giuseppe";*

b.2) le dichiarazioni di offerte devono essere contenute in busta chiusa ed assolutamente anonima, recante sul fronte la sola indicazione dei numero di R.G. della procedura esecutiva e della data della vendita;

b.3) all'atto di ricezione dell'offerta, l'I.V.G. provvede alla sigillatura della busta, alla sua numerazione progressiva, all'indicazione su di essa della data e dell'ora della ricezione, nonché alla annotazione in ordine numerico cronologico su un foglio intestato *"registro delle offerte di acquisto dei beni pignorati nella procedura esecutiva R.G. Es.n.";*

b.4) le offerte devono essere perentoriamente formulate entro le ore 13:00 del giorno precedente la pubblica apertura delle buste;

b.5) nel giorno e nell'ora all'uopo stabiliti nell'avviso pubblicizzato, provvede alla pubblica apertura delle buste, e dichiara aggiudicatario il maggiore offerente ovvero, in caso di offerte di pari importo, l'offerente cronologicamente anteriore; contestualmente -o, per gli offerenti non presenti, in un momento successivo- provvede alla restituzione degli assegni agli offerenti risultati non aggiudicatari;

b.6) redige analitico verbale delle operazioni di vendita espletate, cui allega -in originale- il registro delle offerte, le buste e le offerte di acquisto formulate;

b-7) delle modalità, dei termini e delle condizioni per formulare le offerte, del prezzo base di vendita, delle modalità di svolgimento della procedura, del giorno e dell'ora fissati per l'apertura delle buste deve essere data piena pubblicità nell'avviso di cui sopra nonché mediate appositi fogli informativi affissi nella sede dell'I.V.G.;

c) assicuri nei propri locali adeguata e permanente pubblicità ai prezzi e ai tempi (giorno e ora) di esperimento delle vendite dei singoli beni -attraverso specifiche indicazioni riferite a ciascuno di essi- ed alle modalità della gara, e consenta altresì ampia opportunità di accesso e visita ai locali dei soggetti interessati, concentrando l'esame delle offerte e le conseguenti attività nei giorni e nelle ore di massima affluenza possibile per il pubblico;

d) depositi presso la Cancelleria il prezzo ricavato dalla vendita versato sul libretto di risparmio bancario, presso la Banca designata da quest'Ufficio, o sul libretto postale -depositi giudiziari- intestato al debitore e vincolato all'ordine del G.E.;

e) i beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura dell'aggiudicatario medesimo;

f) nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto nei termini indicati, il Commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, che verrà fissato entro 30 giorni dal precedente esperimento di vendita, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo base di offerta ridotto del 20%. Analogamente, in caso di esperimento infruttuoso, si procederà ad ulteriore tentativo di vendita, con prezzo base di offerta ridotto del 50% rispetto al prezzo di stima originario. Il terzo esperimento di vendita dovrà avere inizio entro 30 giorni dal precedente. Nel caso di mancata vendita, anche dopo tale ultimo esperimento, e comunque decorsi 6 mesi dal primo esperimento, l'IVG restituirà gli atti al G.E. ex artt. 532-533 cpc, relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; contestualmente al deposito in Cancelleria, darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo PEC o fax o raccomandata con ricevuta di ritorno;

g) dopo la restituzione degli atti da parte dell'I.V.G. e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 164 bis disp. att. cpc nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis cpc; i beni saranno restituiti al debitore, o distrutti, o l'I.V.G. provvederà, ai sensi degli artt. 2756, comma 3, 2761, comma 3 e 4, e 2797 c.c., previo pagamento dei compensi di estinzione e custodia dovuti all'IVG.

DISPONE

-che il creditore procedente effettui il versamento forfettario di cui agli artt. 22 e 31 D.M. 109/1997, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, il presente provvedimento verrà revocato e non si potrà procedere alla vendita, nonché le spese relative alla pubblicità su astegiudiarie.com;

-che al Commissionario siano liquidati, nella misura indicata dalla tariffa allegata al DM 109/1997, i compensi di cui agli aut. 30, 32 e 33, nonché gli eventuali compensi ulteriori per la custodia indicati nelle tariffe previste dal DM n. 80/2009 (art. 4) per i beni cui si riferisce il predetto DM, nonché le somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 DM

109/1997, con facoltà, ove sia necessario, di richiedere al giudice dell'esecuzione la custodia nel luogo in cui si trovano i beni difficilmente trasportabili;

-che il Commissionario versi in favore della procedura la somma corrisposta dall'aggiudicatario, dedotti i compensi spettanti all'IVG -come previsto dal D.M. 109/1997- e gli eventuali compensi ulteriori per la custodia indicati nelle tariffe previste dal D.M. n. 80/2009 (art. 4), sul libretto postale o libretto bancario -depositi giudiziari- intestato al debitore e vincolato all'ordine del Giudice con ordine di successiva consegna al cancelliere, entro l'udienza fissata per il rendiconto del custode e per la distribuzione del ricavato;

-che in ogni caso il Commissionario provveda a restituire gli atti alla Cancelleria entro il termine finale di 6 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

MANDA

la Cancelleria per la compilazione e pubblicazione dell'avviso di vendita a norma dell'art. 490 cpc.

FISSA

per l'eventuale assegnazione della somma ricavata e l'adozione di ogni altro provvedimento l'udienza del **07/01/2027**, ora di rito;

dispone, ai sensi dell'art 127 *ter* cpc e 35 d.lgs. 149/ 2022, che la suddetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte;

assegna alle parti, per il deposito delle predette note, termine perentorio, decorrente dalla comunicazione del presente decreto sino alle ore 8,00 del giorno per il quale è stata fissata l'udienza;

invita i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti;

avverte: •che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio; •che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento; •che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 631 cpc;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per l'inserimento nello storico del fascicolo l'annotazione *"trattazione scritta"*.

AVVISA

-che la procedura di vendita potrà essere sospesa (e quindi l'asporto dei beni potrà essere evitato) solo a richiesta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo ed a condizione che l'istanza di sospensione sia depositata entro i termini perentori di cui all'art. 624 *bis* cpc;

-che, in caso di sospensione, per evitare l'estinzione della procedura è necessario presentare istanza di riassunzione entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione;

-che anche prima della scadenza del termine, la sospensione potrà essere revocata in ogni momento ad istanza di qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Così deciso in Potenza, lì 03/06/2026

Il giudice delegato
GOP Vincenzo De Franceschi